

ACCOGLIENZA CITTADINI UCRAINI VADEMECUM

DOCUMENTO PREDISPOSTO DA
CONSIGLIO DI RAPPRESENTANZA DEI SINDACI DI BERGAMO



AZIENDA ISOLA
Azienda speciale consortile
per i servizi alla persona

ASSISTENZA SANITARIA

- ▶ E' necessario che il cittadino ucraino, compili il form reperibile al seguente link: https://sorveglianzacovid.atsbg.it/?q=emergenza_profughi_registrazione accessibile anche dall'home page del sito istituzionale di ATS Bergamo.

- ▶ **Obblighi sanitari:**

1. Fino al 31 marzo 2022, entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale effettuare, tramite tampone, un test molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 che può essere effettuato, ad accesso dedicato ai soli profughi ucraini senza necessità di prenotazioni, presso il punto Tamponi di ATS Bergamo ed ubicato presso la Sede ATS di via Borgo Palazzo, 130 - Padiglione 22 - dalle 10.00 alle 12.00 - dal lunedì al sabato (seguire le indicazioni dal parcheggio visitatori). Nei cinque giorni successivi al tampone è necessario osservare il regime di auto-sorveglianza con obbligo di indossare la mascherina di tipo FFP2. Qualora si riscontrasse la positività al Covid 19 il cittadino verrà posto in isolamento domiciliare obbligatorio. Se non fosse possibile rispettare le norme di isolamento presso il proprio domicilio, verrà effettuato, a cura di ATS Bergamo, il trasferimento presso un Covid Hotel.
2. Fino al 31 marzo 2022, entro il limite massimo di 5 giorni dal tampone, se negativo, è possibile utilizzare i mezzi di trasporto pubblico, con obbligo di indossare a bordo la mascherina di tipo FFP2, per raggiungere le strutture di cura e/o assistenza sanitarie, il domicilio o altro luogo di accoglienza nonché accedere alle strutture ricettive messe a disposizione, ma è necessario esibire la certificazione di essersi sottoposto, nelle 72 ore antecedenti, ad un test molecolare, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, ovvero, nelle 48 ore antecedenti, a un test antigenico.
3. Fino al 31 marzo 2022, nelle more dell'emissione del certificato verde cosiddetto "rafforzato", si è autorizzati a permanere nei centri di accoglienza, nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) o nelle altre strutture ricettive o presso le abitazioni private messe a disposizione.
4. Per le informazioni circa la validità della documentazione sanitaria oppure per informazioni sanitarie è possibile chiamare il numero verde di pubblica utilità 1500

Screening sanitario

Attraverso i dati raccolti a seguito della compilazione del link:

https://sorveglianza-covid.atsbg.it/?q=emergenza_profughi_registrazione

ATS Bergamo contatterà il cittadino per una prima visita sanitaria fissando un appuntamento presso i seguenti centri ASST:

- **ASST BERGAMO OVEST** - presso Palaspirà a Spirano Sarà effettuata una prima visita “filtro” a cura del personale sanitario di ATS Bergamo e dei Medici volontari per verificare lo stato di salute, anche rispetto al Covid 19.
- A seguire l'ASST:
 - - rilascia il codice STP (straniero temporaneamente presente);
 - - propone la somministrazione dei vaccini anti Covid-19;
 - - verifica stato vaccinale;
 - - individua eventuali patologie croniche o fragilità che necessitino della presa in carico da parte delle Asst.

Si ricorda che tutti i cittadini ucraini possono accedere al Pronto Soccorso per usufruire delle cure urgenti ed essenziali e che per tutte le emergenze sanitarie è possibile contattare il Numero Unico Emergenze 112.

Per ATS Bergamo il riferimento è emergenza.ucraina@ats-bg.it

OSPITALITA' E ALLOGGI

PERSONE OSPITATE PRESSO ALLOGGI MESSI A DISPOSIZIONE DA AMICI, PARENTI E ASSOCIAZIONI

Entro 48 ore dall'arrivo, l'ospitante deve provvedere all'invio della dichiarazione di ospitalità (art. 7 D. L.vo 286/98) reperibile al seguente link <https://questure.poliziadistato.it/statics/24/modulo-comunicazione-ospitalita.pdf%20> e/o presso la home page della Questura

L'Autorità locale competente è il Sindaco e le dichiarazioni di ospitalità andranno inviate al Comune dove è ubicata l'abitazione che ospita lo straniero.

PERSONE SENZA DISPONIBILITA' DI ALLOGGIO

Le persone provenienti dall'Ucraina e in fuga dal conflitto che non avessero disponibilità di alloggi presso amici, parenti o cittadini italiani dovranno essere segnalate tempestivamente, dal Sindaco del Comune presso il quale giungono, alla Prefettura di Bergamo che attiva, d'intesa con Regione Lombardia, le procedure di inserimento nei Centri di prima Accoglienza Straordinaria - C.A.S. (in fase di ampliamento) e nelle strutture del Sistema di Accoglienza e Integrazione - S.A.I..

Qualora la rete C.A.S. - S.A.I. risultasse insufficiente, la Prefettura segnalerà a Regione Lombardia la necessità di reperire soluzioni urgenti di alloggiamento e di assistenza temporanea (così come previsto dall'art. 3 dell'Ordinanza n.872 adottata dal Capo Dipartimento della Protezione Civile il 4 marzo 2022).

La richiesta del Sindaco, anticipata telefonicamente al n. **035.276448**, dovrà:

- essere inoltrata all'indirizzo di posta elettronica certificata **protocollo.prefbg@pec.interno.it**;
- riportare le generalità delle persone da accogliere evidenziando eventuali vincoli familiari;
- indicare eventuali disponibilità alloggiative esistenti sul territorio comunale anche ai fini dell'inserimento nella rete dei posti C.A.S.

RICHIESTA DI PERMESSO DI SOGGIORNO

Ricordando che i cittadini ucraini sono considerati regolari per 90 giorni dall'ingresso, coloro che intendessero presentare una istanza di permesso di soggiorno, in base alla normativa vigente, devono richiedere un appuntamento presso l'Ufficio Immigrazione della Questura.

Per evitare assembramenti, coordinare i servizi ed evitare attese vane, è necessario che l'appuntamento venga richiesto esclusivamente utilizzando il modulo predisposto dalla Questura che dovrà essere trasmesso alla Questura dagli Ambiti Territoriali (attivati dai Sindaci) o dal CIR (Consiglio Italiano per i rifugiati) all'indirizzo asilo.quest.bg@pecps.poliziadistato.it

L'appuntamento verrà fissato dall'Ufficio Immigrazione. La richiesta di appuntamento sostituisce la dichiarazione di presenza.

Si segnala, inoltre, che ai fini della predisposizione della documentazione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno, il Consolato Generale d'Ucraina di Milano ha comunicato la disponibilità a rilasciare un certificato di identificazione ai loro cittadini eventualmente sprovvisti di passaporto nonché ad inserire sui passaporti dei cittadini ucraini i figli minori degli anni 16 sprovvisti di documenti.

ISTRUZIONE

ISCRIZIONE SCOLASTICA

I minori di cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno il diritto-dovere all'istru-zione e alla formazione, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani, indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno e dal possesso di qualsiasi documenta-zione, anche dopo l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e il compimento dei 16 anni.

La documentazione anagrafica e sanitaria

All'atto dell'iscrizione, il genitore o il tutore comunica i dati anagrafici dell'alunno e presenta i documenti in suo possesso.

La scuola è tenuta ad accertare se sono state praticate agli alunni le vaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione della relativa certificazione. Se il minore ne è privo, la famiglia o il tutore può rivolgersi ai servizi sanitari perché definiscano la situazione vaccinale ed eseguano gli opportuni interventi sanitari, se necessari.

La tempistica per le iscrizioni

L'iscrizione può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico.

Nel caso di iscrizione in corso d'anno, è possibile che la scuola alla quale si è rivolto il genitore o il tutore abbia raggiunto il numero massimo consentito di allievi per classe in tutte le sezioni, e dunque non abbia più posti disponibili per iscrivere un ulteriore alunno, straniero così come italiano.

In tale caso, la scuola si adopera, in accordo con le altre istituzioni scolastiche del territorio, affinché il minore possa trovare accoglienza presso altro istituto.

Le misure per il diritto allo studio

Ai minori stranieri presenti sul territorio si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica”, specificando che “l'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali”.

A tal fine vedasi anche la Circolare n. 381 del 4/3/2022 del Ministero dell'Istruzione